

**CONVENZIONE**  
**MINISTERO DELL'INTERNO – ANCI – UPI**

# Convenzione

## Ministero dell'Interno - Anci - Upi

L'anno 2013, il giorno 12 del mese di dicembre,

*TRA*

Il Ministero dell'Interno,

*E*

L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, di seguito "ANCI", avente sede in Roma, in via dei Prefetti, n. 46, rappresentata dalla Dr.ssa Veronica Nicotra, nella sua qualità di Segretario generale,

*E*

l'Unione Province d'Italia, di seguito "UPI", avente sede in Roma, in Piazza Cardelli, n. 4, rappresentata dal dr. Piero Antonelli, nella sua qualità di Direttore generale,

di seguito anche collettivamente "le Parti"

## PREMESSO CHE

l'art. 10, comma 7, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, istituisce il Consiglio direttivo per l'albo dei segretari comunali e provinciali presso il Ministero dell'Interno;

il medesimo art. 10, comma 7, lettera b) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, assegna al Ministro dell'Interno il compito di approvare gli indirizzi per la programmazione dell'attività didattica e il piano generale annuale delle attività formative, su proposta del Consiglio direttivo per l'albo dei segretari comunali e provinciali ;

la successiva lettera c) del citato art. 10, comma 7, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, assegna al Ministro dell'Interno il compito di provvedere al riparto dei fondi necessari all'espletamento delle funzioni relative alla formazione e all'aggiornamento dei segretari comunali e provinciali, del personale degli enti locali, nonché degli amministratori locali, su proposta del Consiglio direttivo per l'albo dei segretari comunali e provinciali;

la proposta di programma formativo per l'anno 2013 approvata dal Consiglio direttivo per l'albo dei segretari comunali e provinciali, come deliberata nella riunione del 14 marzo 2013;

nella successiva seduta della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali del 21 marzo 2013, l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole sulla decisione del Consiglio Direttivo riguardante la definizione e approvazione degli indirizzi per la programmazione dell'attività didattica nonché per la ripartizione dei fondi necessari per l'espletamento delle funzioni previste dagli articoli 1 e 6 del decreto interministeriale del 23 maggio 2012;

## RILEVATO CHE:

l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1977, n. 281, demanda all'ANCI e all'UPI, rispettivamente, la rappresentanza generale degli interessi dei comuni e delle province per le materie per le quali si richiede l'intervento della Conferenza Unificata di cui al medesimo decreto legislativo;

che l'ANCI e l'UPI, ai sensi dei rispettivi vigenti Statuti, sono associazioni senza scopo di lucro che costituiscono il sistema di rappresentanza dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione comunale, nonché delle Province, escluse quelle di Trento, Bolzano e Aosta e, tra l'altro:

- sono titolari, in quanto associazioni maggiormente rappresentative, della rappresentanza istituzionale delle Province, dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti centrali o di rilievo nazionale;
- curano la rappresentanza delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane dinanzi a istituzioni e organismi internazionali e dell'Unione Europea, al Comitato delle Regioni;
- promuovono lo sviluppo e la crescita delle funzioni delle Province e dei Comuni;
- tutelano e rappresentano gli interessi delle Province e dei Comuni anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni, con le organizzazioni e associazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie e internazionali; in particolare tengono stabili rapporti politici e istituzionali con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, con l'UNCCEM e con le altre organizzazioni che si occupino di questioni di interesse del sistema delle autonomie;
- designano i rappresentanti delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni italiani in seno alla Conferenza Stato-Città – Autonomie Locali, alla Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo n.281/1998 e ss.mm.ii.; nonché nella Commissione parlamentare per le questioni regionali, ex art. 11, legge costituzionale n.3/2001 e nel Consiglio Direttivo per l'Albo dei segretari comunali e provinciali istituito ai sensi del citato

art. 10, comma 7, di cui fanno parte anche gli stessi Presidenti di ANCI e UPI o loro delegati;

- designano i rappresentanti nell'ambito della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, nominata con decreto del Ministro dell'interno, prevista dal D.P.R. 13 settembre 1999, n.420, attuativo dell'articolo 45, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504;

- fino alla sua abolizione, designavano i rappresentanti nell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, istituito presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 154 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii;

- svolgono attività di sostegno, di assistenza tecnica, di formazione professionale e di erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti delle Province e dei Comuni, anche ove costituiti in forma associata, e delle Città metropolitane e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli ed articolazioni;

le predette Associazioni hanno già maturato significative esperienze proprio nello specifico settore della formazione e dell'aggiornamento professionale dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale per effetto delle Convenzioni stipulate con la soppressa Scuola (SSPAL) in applicazione dell'art.6 dell'ormai abrogato D.P.R. n.396/1988;

- le attività formative e di aggiornamento dell'ANCI e dell'UPI sono, dunque, comuni a quelle che devono essere svolte dalla Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno per i segretari comunali e provinciali, del personale degli enti locali, nonché degli amministratori locali;

- ai sensi dell'art. 3, comma 35, del Codice degli Appalti pubblici (d.lgs. n. 163/2006), le associazioni tra gli enti territoriali sono considerate amministrazioni aggiudicatrici

## CONSIDERATA

l'unanime volontà del Ministro dell'Interno, di Anci e Upi di procedere al riparto dei fondi necessari all'espletamento delle funzioni relative alla formazione e all'aggiornamento dei segretari comunali e provinciali, del personale degli enti locali, nonché degli amministratori locali attraverso uno specifico accordo in Conferenza Stato -città ed autonomie locali per il biennio 2013 – 2014 ; la necessità e l'opportunità di procedere alla più rapida attuazione degli indirizzi e del programma formativo per l'anno 2013.

## VISTO

l'Accordo tra il Governo, i Comuni e le Province, sancito nella seduta del 21 marzo 2013 della Conferenza Stato–Città, per la ripartizione dei fondi necessari all'espletamento delle funzioni relative alla formazione e all'aggiornamento dei segretari comunali e provinciali, del personale degli enti locali, nonché degli amministratori locali, in attuazione dell'art. 10, comma 7, lettera c) della legge 7 dicembre 2012, n. 213 e ai sensi dell'art. 9, commi 5 e 7, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### **Art. 1 - Valore delle premesse**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### **Art. 2 – Oggetto**

La presente Convenzione è stipulata per il biennio 2013-2014 in attuazione dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Città in data 21 marzo 2013, per disciplinare l'espletamento delle funzioni relative alla formazione e all'aggiornamento dei segretari comunali e provinciali , del personale degli enti locali, nonché degli amministratori locali.

### **Articolo 3 - Obiettivi**

La presente Convenzione per l'anno 2013, disciplina le modalità di attuazione e realizzazione delle attività formative sulla base degli indirizzi definiti nella riunione del 14 marzo 2013 dal Consiglio Direttivo istituito dall'art.10, comma 7 del 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, e contenuti nel Programma delle attività formative allegato all'Accordo sancito in Conferenza Stato-Città del 21 marzo 2013, di cui costituisce parte integrante.

### **Art. 4 – Gestione della Convenzione**

Per l'attuazione del Piano delle attività formative di cui all'articolo 3 è istituito un Nucleo di coordinamento e raccordo con il predetto Consiglio Direttivo, presieduto da un delegato del Consiglio stesso e composto dal Prefetto incaricato della gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, dal Direttore della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'interno, dal Direttore Centrale della Finanza Locale del Dipartimento Affari Interni e Territoriali, e da due esperti designati su proposta dei rappresentanti di ANCI ed UPI.

Al Nucleo è affidata l'attuazione degli indirizzi delle deliberazioni del Consiglio Direttivo in materia di programmazione delle attività formative, anche di carattere non didattico, di provvista del personale docente e non docente, di organizzazione e funzionamento dei servizi di supporto. Allo stesso Organo è affidato il compito di definire gli obiettivi in materia di gestione e di attuazione delle attività previste dal Programma annuale delle attività formative approvato dal Ministro dell'interno, su proposta del Consiglio direttivo, sentita la Conferenza Stato-Città, e della loro eventuale rimodulazione, al fine di consentirne la completa realizzazione.

Il Nucleo invia al Consiglio Direttivo, ai fini della verifica e del monitoraggio delle attività programmate, una relazione trimestrale sulle attività svolte.

### **Art. 5 – Finanziamento**

Per gli anni 2013 e 2014 ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo sancito in Conferenza Stato – città ed autonomie locali del 21 marzo 2013, il Ministro dell'Interno stabilisce l'attribuzione ad ANCI e UPI, per l'anno 2013, 4 milioni di euro e, per l'anno 2014, 5 milioni di euro, per il finanziamento delle attività formative previste dal piano delle attività allegato alla presente Convenzione.

Il Finanziamento afferisce al fondo di cui al capitolo n. 1517 “Spese della ex Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica Amministrazione locale” dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno.

Per l' annualità 2014 il finanziamento avverrà previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo del piano formativo annuale.

### **Art. 6 – Modalità di trasferimento delle risorse**

I finanziamenti annuali di cui all'art. 5 verranno attribuiti ad ANCI ed UPI secondo le seguenti modalità:

- a) Per l'anno 2013 una quota del 30%, alla stipula della presente convenzione, dietro presentazione di formale richiesta di trasferimento. Per l' annualità successiva una quota del 30%, all'approvazione del piano formativo annuale da parte del Consiglio Direttivo;
- b) una quota del 40%, previa presentazione di una formale richiesta di trasferimento dei fondi di Anci ed Upi al Ministero dell'Interno, unitamente ad una dichiarazione nella quale si attesti l'esistenza di impegni debitamente documentati per un importo pari al 70% del finanziamento previsto nell'articolo 5;
- c) una quota del 30%, a saldo delle attività svolte previa presentazione della relativa rendicontazione.



### **Art. 7 – Gestione amministrativa e contabile**

Le procedure per l'acquisizione di beni o servizi strumentali alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art.3 relativi alle attività formative programmate sono regolate dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

I conferimenti di incarichi per le prestazioni d'opera intellettuale, aventi ad oggetto attività di studio, ricerca, consulenza e docenza, sono regolati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e all'articolo 14 del D. P.R. 16 aprile 2013, n.70.

Per la gestione amministrativa e contabile delle risorse destinate all'attuazione della presente convenzione è istituito un apposito conto di progetto infruttifero cointestato ad ANCI ed UPI.

Le suddette Associazioni individuano i soggetti responsabili delle attività di gestione ai quali è affidata l'amministrazione del suddetto conto, previa comunicazione al Nucleo.

Gli atti di rendicontazione delle attività effettuate in esecuzione della presente Convenzione sono affidati ai soggetti di cui al precedente comma e sono sottoposti alla verifica degli organi di controllo del Ministero dell'interno. Dell'attività di rendicontazione è data successiva informazione al Nucleo, che ne riferisce al Consiglio Direttivo.

### **Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge 136 del 3/08/2010, che trova applicazione anche in materia di erogazione e concessioni di provvidenze pubbliche di qualsivoglia natura, i pagamenti a favore di terzi potranno essere effettuati da ANCI ed UPI unicamente avvalendosi dello strumento del bonifico bancario o postale.

### **Art. 9 – Durata**

1. La presente convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2014 e può essere aggiornata e/o modificata previa richiesta di ciascuna delle Parti.

### **Art. 10 – Monitoraggio**

In attuazione dell'articolo 4 dell'Accordo sancito in Conferenza Stato – città ed autonomie locali del 21 marzo 2013, il programma formativo e le attività formative gestite in attuazione della presente convenzione dall'ANCI e dall'UPI sono pubblicate sui siti istituzionali delle associazioni e del Ministero dell'Interno.

Per il monitoraggio delle attività svolte, il Nucleo predispone una relazione semestrale sulla base dei rendiconti degli stati di avanzamento delle diverse linee di attività previste nei piani formativi annuali, per essere successivamente sottoposta all'esame del Consiglio direttivo per l'albo dei segretari comunali e provinciali.

La predetta relazione semestrale viene redatta dal Nucleo, sulla base dei periodici elementi informativi comunicati trimestralmente dall'ANCI e UPI, relativi alle attività formative di rispettiva competenza e allo stato delle procedure gestionali e contabili delle iniziative programmate.

Nell'ambito dell'esame della relazione semestrale, il Consiglio direttivo valuta le eventuali richieste di rimodulazione delle attività formative.

### **Articolo 11 – Obblighi e responsabilità dell'ANCI e dell'UPI**

L'ANCI e l'UPI sollevano il Ministero dell'Interno da ogni responsabilità verso terzi, ivi comprese le responsabilità derivanti da rapporti di lavoro, comunque connesse alla realizzazione ed all'esercizio delle attività affidate. Nessun ulteriore onere o responsabilità potranno essere posti a carico del Ministero dell'Interno oltre al pagamento di quanto stabilito a fronte delle attività effettivamente realizzate.

L'ANCI e l'UPI sono impegnati a conservare e mettere a disposizione degli organi di controllo del Ministero dell'interno tutta la documentazione contabile, comprensiva dei documenti amministrativi originali per 5 (cinque) anni dal termine di conclusione delle attività.

### **Articolo 12 – Riduzione del saldo**

Qualora il rendiconto annualmente presentato dall'ANCI e dall'UPI registri una spesa totale inferiore all'importo del finanziamento assegnato, il saldo sarà corrisposto fino alla concorrenza del totale effettivamente speso o già impegnato.

Il Ministero dell'interno non riconoscerà le spese che non attengono alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art.3 relativi alle attività formative programmate.

### **Articolo 13 – Diritto di recesso**

Il Ministero dell'Interno potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti dell'ANCI e dell'UPI, qualora a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della presente Convenzione e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

In tale ipotesi saranno riconosciute all'ANCI e all'UPI le spese sostenute alla data di comunicazione scritta del recesso nonché quelle che, ancorché non materialmente effettuate, risultino già definitivamente vincolanti.

#### **Articolo 14 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente Convenzione è esclusivamente competente il Foro di Roma.

#### **Articolo 15 – Revoca del finanziamento**

Il Ministero dell'Interno si riserva la facoltà di revocare il finanziamento relativo al progetto qualora l'ANCI e l'UPI non volessero rispettare i termini, le condizioni e le modalità di attuazione previsti dalla presente Convenzione-

In tale ipotesi, saranno comunque riconosciute all'ANCI e all'UPI le spese eventualmente sostenute e gli impegni vincolanti assunti a fronte di attività già svolte alla data di comunicazione della revoca.

#### **Articolo 16 – Osservanza della normativa nazionale e comunitaria**

In tutti gli affidamenti a soggetti esterni l'ANCI e l'UPI restano impegnate all'osservanza delle norme nazionali e comunitarie in materia di appalti di servizi e procedure di evidenza pubblica.

#### **Articolo 17 – Utilizzo dei materiali prodotti ed eventuale divulgazione**

Il materiale cartaceo ed informatico elaborato nel corso della realizzazione delle attività formative oggetto della presente Convenzione, è di esclusiva proprietà del Ministero dell'Interno.

### Articolo 18 – Efficacia della Convenzione e registrazione

Il presente atto, che è redatto in numero 3 (tre) originali, mentre è vincolante per l'ANCI e l'UPI dalla data della sua sottoscrizione, lo sarà per il Ministero dell'Interno dall'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo.

### Articolo 19 - Domicilio legale

Per qualsiasi comunicazione inerente il presente Accordo, le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi, come indicate in epigrafe.

Letto, approvato e sottoscritto.


MINISTERO DELL' INTERNO

Il Capo Dipartimento per  
gli Affari Interni e Territoriali  
(Postiglione)




Il Capo Dipartimento per le Politiche  
del Personale dell'Amministrazione  
Civile e per le Risorse Strumentali e  
Finanziarie

(Largorgese)



ANCI

Il Segretario Generale  
(Nicotra)



UPI

Il Direttore Generale  
(Antonelli)

